



COMUNE DI CATENANUOVA

(PROV. DI ENNA)

Settore Amministrativo

Prot. Gen.n. *369 del 12/01/2021*

DETERMINAZIONE NR.27

DEL 19 marzo 2020

OGGETTO : Impegno spesa per Legale di Fiducia. Incarico : Ricorso al TARS - Sezione di Catania - Società Cooperativa "Solidarietà Erbitense" a.r.l. con sede legale in Gagliano Castelferrato, Via Roma nr.366, P.I. 00627400864 e Ricorso presentato dalla Società Cooperativa Sociale ASMIDA a.r.l. con sede a Enna in Via Giuseppe Fava nr. 35, P.I. 00491250866.

CIG.Z002C7B97D.-

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr.1 del 20 gennaio 2020;

PREMESSO,

- Che in data 6 novembre 2019, iscritto al protocollo generale nr.10864, è stato notificato a questo Ente ricorso giurisdizionale preso il TARS -. Sezione di Catania -, da parte della Società Cooperativa "Solidarietà Erbitense" a.r.l. con sede legale in Gagliano Castelferrato, Via Roma nr.366, P.I. 00627400864, contro il comune di Catenanuova per l'annullamento della determinazione dirigenziale nr.365 del 02.10.2019, avente ad oggetto PAC - Programma Nazionale servizi di cura all'infanzia secondo riparto. Affidamento della gestione del servizio integrativo spazio-gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi di età di Catenanuova, mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 D.lgs. nr.50/16 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 3 lett.a) dell'art.95 del D.lgs. nr.50/16, attraverso il ME.PA. - tramite RDO CUP B41E14000720001-CPV.85311300-5
- Approvazione dei verbali di gara e della proposta dell'aggiudicazione provvisoria in favore della Società Cooperativa Sociale ASMIDA,";
- Che in seguito al predetto ricorso il Sindaco ha nominato, con proprio atto nr.48 del 06.12.2019, quale legale di fiducia, l'Avv. Pasquale Bonomo;
- Che il TARS in Camera di Consiglio del 19.12.2019, con Ordinanza pubblicata il 23.12.2019, ha respinto la domanda di sospensione presentata dalla Società Cooperativa "Solidarietà Erbitense a.r.l." per insussistenza dei presupposti;
- Che successivamente l'Ente ha riaperto i termini, con soccorso istruttorio, assegnando il servizio alla Società Cooperativa "Solidarietà Erbitense a.r.l.";

- Che contestualmente la Società Cooperativa Sociale ASMIDA, già assegnataria del servizio de quo, presentava ricorso al TARS - Sezione di Catania, per l'annullamento della determinazione dirigenziale nr.14 del 30 gennaio 2020 con cui sono stati approvati i verbali di riapertura delle operazioni di gara per l'affidamento della gestione del servizio integrativo per la prima infanzia relativo allo spazio gioco per bambini dai 18 a 36 mesi di età, la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della Società Erbitense e contestuale revoca della determina nr.365 del 2.10.2019 di aggiudicazione provvisoria in favore della ditta ricorrente;
- Che il Presidente della prima sezione TARS, inaudita altera parte, con proprio decreto ha accolto la domanda di misura cautelare provvisoria, ai sensi dell'art.56 c.p.a. ed ha fissato la trattazione collegiale in Camera di Consiglio del 27.02.2020;
- Che nella Camera di Consiglio del 27.02.2020, il Collegio ha riunito i due procedimenti da trattarsi, nel merito, il 12.03.2020;
- Che, con determinazione nr.05 del 21 febbraio 2020, il Sindaco ha nominato quale legale di fiducia per il nuovo ricorso l'Avv. Pasquale Bonomo;

Considerato che è necessario prevedere la spesa relativa alla difesa per opporsi all'atto di citazione notificato e per l'importo in esso indicato;

Dato atto, inoltre, che l'importo indicato determina le spese legali che devono essere previste nel valore minimo come previsto dal disciplinare :

- Fase di studio della controversia;
- Fase introduttiva del giudizio
- Fase istruttoria e/o trattazione;
- Fase decisionale;
- Spese generali, cassa Avvocati ed IVA;

Dare atto, infine, che l'importo viene definito come dal prospetto sotto riportato, indicativo dell'intero servizio, e che sarà liquidato esclusivamente per la fase in cui si è definito il procedimento e nella considerazione che i predetti ricorsi sono stati unificati e trattati il 12 marzo p.v. :

	Valore causa	Ipotesi Spese legali
Società Cooperativa Erbitense - Asmida	€ 84.912,07	€ 7.917,76

Visto il disciplinare di incarico sottoscritto dal Sindaco e dall' Avv. Pasquale Bonomo in data 14 giugno 2019 ed in particolare quanto previsto dall'art.2 "Compenso", che testualmente recita "Al professionista nel caso di vittoria verrà corrisposto un compenso pari ai minimi tariffari decurtati dell'ulteriore ribasso percentuale praticato in sede di presentazione dell'istanza ai fini della procedura di selezione effettuata, sempre nel caso di vittoria da parte dell'Ente, se il giudice dovesse condannare la parte avversa al pagamento delle spese legali, il professionista riceverà esclusivamente il compenso statuito dal giudice con onere a suo carico per il recupero di detta somma, mentre nel caso in cui il comune dovesse risultare soccombente, al predetto legale verrà erogata la parcella nella misura dei minimi tariffari decurtati dell'ulteriore 50%. In caso di compensazione sarà applicata la parcella in misura dei minimi decurtata dai ribassi in percentuali. Per i pareri "Pro Veritate" e per le attività stragiudiziali saranno applicate le relative tariffe ai minimi con la relativa decurtazione indicata dal professionista, oltre spese di causa anticipate dall'Ente. Eventuali altre spese vive sostenute dal legale saranno rimborsate soltanto previa presentazione della documentazione attestante la spesa";

Visto il D.lgs. nr.267/00 e in particolare l'art.163;

per quanto detto sopra,

DETERMINA

1. impegnare la somma di € 7.917,76, relativa all'incarico dell'Avv. Pasquale Bonomo, quale legale di fiducia, per l'opposizione al ricorso presentato al TARs - Sezione di Catania - da parte della Società Cooperativa "Solidarietà Erbitense" a.r.l. con sede legale in Gagliano Castelferrato, Via Roma nr.366, P.I. 00627400864 e dalla Società Cooperativa Sociale ASMIDA a.r.l. con sede a Enna in Via Giuseppe Fava nr. 35, P.I. 00491250866;
2. stabilire e liquidare, con successivo atto, il compenso da erogare all'Avv. Pasquale Bonomo, sulla base di quanto previsto dall'art.2 del disciplinare in premessa citato;
3. rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti di competenza ed al Settore Amministrativo per la pubblicazione all'albo on-line.



IL RESPONSABILE
Dott. Gaetano INDELICATO

UFFICIO RAGIONERIA

Il Responsabile Servizio Finanziario

VISTA la superiore determinazione,

ATTESTA

in merito alla spesa, che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55, comma 5°, della Legge nr.142/90 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione del relativo impegno spesa di € 7.917,76, sul codice di bilancio _____, Impegno _____, che presenta la necessaria disponibilità.

Catenanuova, li _____

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.
Dott. Vito Palazzolo

La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal 12/01/2011